

LE REGOLE TECNICHE PER L'ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE NEL
PROCESSO CIVILE E NEL PROCESSO PENALE



CONFERENZA CGT 2011

Roma, 12 Dicembre 2011

Sala delle Colonne della Camera dei Deputati

**LE REGOLE TECNICHE IN TEMA DI
COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
NEL PROCESSO TELEMATICO.
PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE**

AVV. GIORGIO BATTAGLINI – FORO DI VENEZIA

IL PRINCIPALE OBIETTIVO DICHIARATO DELLE NUOVE REGOLE TECNICHE


(D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, in GU n. 89 del 18 aprile 2011)

È


**L'ADOZIONE DELLA PEC STANDARD
PER TUTTE LE TRASMISSIONI
DA E PER IL DOMINIO GIUSTIZIA:
LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI**

Conferenza CGT 2011 - Roma, 12 Dicembre 2011, Sala delle Colonne della Camera dei Deputati

LA NUOVA ARCHITETTURA DEI SERVIZI TELEMATICI



FLUSSO DELLE "NUOVE" COMUNICAZIONI (A.16) NOTIFICAZIONI (A.17)



FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI (A.16) NOTIFICAZIONI (A.17)

- **L'operatore di cancelleria o dell'UNEP** (per le notificazioni a cura dell'ufficiale giudiziario) **registra l'evento** nell'ambito del proprio sistema di gestione dei registri.
- **Salvataggio** dell'eventuale **documento** (depositato dal giudice o scansionato dalla cancelleria) **nel fascicolo informatico**.
- Il sistema **verifica su ReGIndE** la presenza o meno della casella di **PEC del destinatario**.

SE TALE CASELLA È PRESENTE in ReGIndE
l'operatore invia la comunicazione/notificazione.

- A questo punto la comunicazione/notificazione giunge al **Gestore dei servizi telematici**
- Il Gestore dei servizi telematici assembla il messaggio di PEC e lo invia al **Gestore di PEC del Ministero** della giustizia.
- Il gestore di PEC del Ministero rilascia la **Ricevuta di Accettazione (RdA)** al Gestore dei servizi telematici, che la salva nel fascicolo informatico.
- contemporaneamente Il gestore di PEC del Ministero invia il messaggio al **Gestore di Pec del destinatario** che provvede a renderlo disponibile nella relativa **casella di PEC**
- Il Gestore di Pec del destinatario rilascia la **Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC)** al gestore di PEC del Ministero il quale a sua volta lo invia al Gestore dei servizi telematici che la salva nel fascicolo informatico.

ART. 16 COMUNICAZIONI PER VIA TELEMATICA


Pec
ufficio giudiziario



Pec
Soggetto abilitato esterno
o Privato o Impresa

1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici), ovvero per la persona fisica consultabile ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e per l'impresa indicato nel registro delle imprese, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico.
3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la **RdAC (ricevuta di avvenuta consegna) breve** da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale.

NUOVO FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI (A.16) NOTIFICAZIONI (A.17)



ART. 16 COMUNICAZIONI PER VIA TELEMATICA

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6 [*cambio pec*], e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, **si procede** ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, ... [*deposito in cancelleria*], **nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna** [12 ore + 12 ore] previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata.

DL 25/6/08 n.112, Art. 51, c. 3 (Comun. e notif. per via telematica)

"A decorrere dalla data fissata ai sensi del **comma 1** [che è quella dell'avvio delle comunicazioni e notificazioni civili per via telematica con valore legale, che per il distretto di Venezia è stabilita dal DM 28/1/2011, entrato in vigore il 4 aprile 2011], **le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.**"

AVVISI DI MANCATA CONSEGNA (superamento termini o virus)

DECRETO 2/11/05 (Regole Tecniche Pec)

Art. 13. Avvisi di mancata consegna

1. Qualora il gestore del mittente non abbia ricevuto dal gestore del destinatario, nelle **12 ore successive** all'inoltro del messaggio, ricevuta di presa in carico o la RdAC ...

2. Qualora, **entro ulteriori 12 ore**, il gestore del mittente non abbia ricevuto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio inviato, inoltra al mittente un ulteriore **avviso relativo alla mancata consegna** del messaggio entro le 24 ore successive all'invio ...

PROBLEMI

L'AVVOCATO SARA' MAI CERTO AL 100 % CHE NON GLI SIA STATO DEPOSITATO UN ATTO IN CANCELLERIA SENZA CHE LUI LO SAPPIA E NEPPURE LO SOSPETTI, FORSE SOLO PER PROBLEMI RELATIVI AL SUO GESTORE DI PEC ?

QUALI IPOTESI RIENTRANO NEI CASI DI FORZA MAGGIORE O CASO FORTUITO ?

NON SAREBBE FORSE OPPORTUNO PREVEDERE, COME NELLE TRASMISSIONI CARTACEE, L'INOLTRO DI APPOSITI ULTERIORI AVVISI DI SICUREZZA ?

NOTE COME QUESTA NON CI TRANQUILLIZZANO

Comunicazione CISIA Padova del 6/12/11 (dopo altra del 3/12) ULTERIORI INTERRUZIONI DEL PCT

«Spiace comunicare che a seguito di ulteriori problemi che si sono verificati in data odierna al riavvio dei sistemi dopo l'installazione delle patch pubblicate da Datamat, ci vediamo costretti a chiedere ai tecnici SPC dell'assistenza sistemistica locale di sospendere nuovamente i sistemi SICI e GL-PEC fino a domattina.

Pertanto da questo momento, ore 17:20 di martedì 6 dicembre, i servizi non saranno più disponibili fino alle prime ore di domani mattina.

Probabilmente eventuali depositi effettuati da Avvocati tramite GL-PEC verranno rifiutati dal sistema se la casella di posta certificata dell'Ufficio si dovesse riempire questa notte.

Nella prima mattinata di domani Datamat ci invierà ulteriori correzioni da applicare al sistema che dovrebbero risolvere alcuni dei problemi riscontrati. Speriamo di riavviare i sistemi entro la fine della mattinata. Vi preghiamo di testare i sistemi alla loro ripresa e segnalarci tutti gli ulteriori problemi riscontrati per il successivo inoltro a Datamat NetService per il monitoraggio e correzione.»

(Fonte COA Venezia)

NOTE COME QUESTA NON CI TRANQUILLIZZANO

Nota del 7/12/11 della Corte d'Appello di Venezia, avente a oggetto "Comunicazioni telematiche" inviata al DGSIA e al CISIA DI PD

«Si rappresenta che dal 29 novembre scorso le comunicazioni telematiche inviate da tutti i Tribunali del Distretto di Venezia risultano in attesa di trasmissione e non vengono ricevute dai destinatari.

Le richieste di chiarimenti informalmente inviate al CISIA di Padova non hanno avuto alcun esito.

A fronte della **diffusa e grave situazione** di disagio che interessa magistrati, cancellerie ed avvocatura, ed al fine di apprestare i più opportuni accorgimenti organizzativi si chiede di conoscere se siano stati deliberati interventi per il ripristino della piena funzionalità del sistema, le cause ed i tempi di soluzione di tale gravissimo inconveniente.

Appare inoltre di essenziale importanza sapere se le comunicazioni già inviate (molte e non più rintracciabili dall'Ufficio) saranno comunque recapitate al momento del ripristino del sistema o se c'è il rischio che le stesse non pervengano ai destinatari.»

(Fonte COA Venezia)

ART. 16 COMUNICAZIONI PER VIA TELEMATICA

5. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico.

6. La comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici, ... (OMISSIS)

7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si intende perfezionata il giorno feriale successivo al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale [A.49 CAD. *Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica*].

ART. 17 NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 51, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34.
2. Le richieste di altri soggetti sono inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
3. La notificazione per via telematica da parte dell'UNEP rispetta i requisiti richiesti per la comunicazione da un ufficio giudiziario verso i soggetti abilitati esterni di cui all'articolo 16.
4. Il sistema informatico dell'UNEP individua l'indirizzo di posta elettronica del destinatario dal ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici, dal registro delle imprese o dagli albi o elenchi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per il cittadino dall'elenco reso consultabile ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 in base alle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
5. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
6. **L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico, attestandone la conformità all'originale, e provvede a notificare la copia stessa nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile.**

L'art.17 stranamente finisce qui

**Sembra non prevedersi più l'obbligo – già presente nell'art.6, c. 4, della L.123/2001 – a carico dell'ufficiale giudiziario, di restituire comunque “per via telematica l'atto notificato, munito della relazione della notificazione attestata dalla sua firma digitale.”
Ciò è necessario per mantenere integro e continuo il flusso documentale informatico.**

Art. 18 Notificazioni per via telematica tra avvocati

1. Nel caso previsto dall'articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, il difensore può eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici), nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio e' inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l'atto e' stato inviato, nonché del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8 della suddetta legge. ... (continua)

LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53 (vigente fino al 31/1/12)
FACOLTA' DI NOTIFICAZIONI DI ATTI CIVILI, AMMINISTRATIVI E STRAGIUDIZIALI PER GLI
AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI

Art. 4

1. **L'avvocato** o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, **può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.**

2. Nel caso di cui al comma 1, **l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine** nel cui albo entrambi sono iscritti.

Art. 18 Notificazioni per via telematica tra avvocati

1. ... (segue)

... La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la RdAC (ricevuta di avvenuta consegna) breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

TALE NORMA (COME L'ART.149 BIS) SEMBRA
CONFLIGGERE CON LA
NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART.149 CPC CHE
DISPONE CHE LA NOTIFICA SI PERFEZIONA PER IL
NOTIFICANTE ALLA CONSEGNA DELL'ATTO
ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

“3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.”

ART. 149-BIS NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA

Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

... (OMISSIS)

(1) Articolo inserito, con effetto dal 27 febbraio 2010, dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Art. 18 Notificazioni per via telematica tra avvocati

2. Quando il difensore procede ai sensi dell'**articolo 170, comma 4**, del codice di procedura civile, la comunicazione delle memorie è effettuata mediante invio di copia della memoria alle parti costituite a mente del comma 1.

ART. 170, COMMA 4, CPC

Le comparse e le memorie ...
si comunicano mediante
deposito in cancelleria oppure
mediante notificazione o
mediante scambio documentato ...

Art. 18 Notificazioni per via telematica tra avvocati

...

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

**ULTIMO COMMA SINCERAMENTE
STRANO E FUORI COLLOCAZIONE**

**NON SI CAPISCE COME UNA NORMA DI
NATURA REGOLAMENTARE POSSA
PREVEDERE UN TAL DIRITTO PER UNA
PARTE, PERALTRO CONTUMACE**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE :-/

AVV. GIORGIO BATTAGLINI

FORO DI VENEZIA

www.studiobattaglini.eu